

ALLEGATO A

Comune di Cavallino Treporti

Servizio Attività Produttive Turistiche e Commerciali

REGOLAMENTO DISCIPLINA DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA TAXI E NOLEGGIO AUTOVETTURA CON CONDUCENTE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 10.05.2007, e successive modifiche con deliberazioni di C.C. n. 03 del 29.01.08 e n. 51 del 25.11.2008.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e normativa di riferimento

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea svolti con autovettura secondo le disposizioni della legge 15.1.1992, n. 21, della legge regionale 30 luglio 1996, n. 22.

a) servizio di piazza con autovettura con conducente o taxi, di cui all'art. 2 della L. 21/92, all'art. 3 della l.r. n. 22/96 e all'art. 86 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.92;

b) servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone con autovettura, di cui all'art. 3 della L. 21/92, all'art. 4 della l.r. n. 22/96 e all'art. 85 lett. b) del D.Lgs. n. 285/92;

c) Interventi per il potenziamento del servizio di taxi di cui all'art. 6 della legge n. 248 del 04.08.2006.

Articolo 2 - Definizioni dei servizi

1. Il servizio di taxi e di noleggio di autovettura con conducente sono autoservizi pubblici non di linea e, in quanto tali, provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai servizi pubblici di linea, e vengono effettuati a richiesta del cliente o dei clienti, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

2. Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone; si rivolge ad una clientela indifferenziata; lo stazionamento avviene in luogo pubblico; il prelevamento del cliente ovvero l'inizio del servizio, avvengono all'interno del territorio comunale; la prestazione del servizio è obbligatoria all'interno dell'area comunale; per le destinazioni oltre i limiti di tale area è necessario l'assenso del conducente.

3. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge alla clientela specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo o a viaggio; lo stazionamento avviene all'interno delle rimesse (presso cui sono effettuate le prenotazioni di trasporto); la prestazione del servizio non è obbligatoria; l'inizio del servizio avviene con partenza dalla sede legale del vettore o dalla rimessa posta nel Comune di Cavallino - Treporti; il prelevamento del cliente può avvenire anche fuori dal territorio comunale purché la prenotazione, con contratto o lettera di incarico, sia avvenuta nei termini sopra prescritti e sia disponibile a bordo dell'autovettura ed esibita, a richiesta, agli organi preposti al controllo di cui all'art. 21 comma 2 L.R. n. 22/1996. E' vietata la sosta in parcheggi di stazionamento su suolo pubblico nell'ambito territoriale del Comune di Cavallino-Treporti.

Articolo 3 - Determinazione del contingente.

1. I servizi di taxi e di noleggio con conducente vengono espletati con i seguenti contingenti di licenze e autorizzazioni, a ciascuna delle quali corrisponde un'autovettura:

- il numero di autoveicoli da destinarsi al servizio di taxi è determinato dal contingente di n. 3 licenze (n. 1 già assegnata dal Comune di Venezia);
- il numero di autoveicoli da destinarsi al servizio di noleggio con conducente è determinato dal contingente di n. 4 autorizzazioni.

(cancellato comma 2)

2. Il Comune, qualora intendesse aumentare il contingente delle autorizzazioni, prima di esperire bando di concorso, sentito in parere della Commissione Consultiva Comunale, comunicherà ai titolari di licenza o autorizzazioni il *quorum* di aumento del contingente.

3. Le variazioni ai contingenti di licenze o di autorizzazioni vengono determinate con deliberazione di Consiglio Comunale, previo parere obbligatorio della Commissione Comunale Consultiva e nei limiti massimi fissati dalla Giunta Regionale.

4. In caso di trasferimento di sede dell'attività non è possibile trasferire la titolarità della nuova licenza per cinque anni in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 comma 1 lett g del presente regolamento.

5. Non rientrano nel contingente sopraindicato, a sensi della D.G.R. n. 4125 del 10/11/1998 le eventuali autorizzazioni rilasciate per il trasporto ad uso di terzi effettuato con "mezzi speciali", così individuati:

- a) autoambulanze per trasporto di infermi o infortunati aventi le caratteristiche di cui all'art. 1, comma 2, tipo b) del D.M. 17 dicembre 1987, n. 553;
- b) vetture speciali per disabili e per invalidi non deambulanti;
- c) vetture ad uso esclusivo di trasporto scolastico, come previsto dal D.M. Trasporti 31/01/1997.

6. Il numero delle autorizzazioni rilasciate in deroga deve essere ragionevolmente rapportato all'entità degli utenti residenti nell'area servita.

7. Le modalità per il rilascio in deroga di dette autorizzazioni sono disciplinate al successivo articolo 37.

Articolo 4 – Licenze temporanee e stagionali

1. Il Comune per fronteggiare particolari eventi straordinari o periodi di prevedibile incremento della domanda, può rilasciare, in rapporto alle esigenze dell'utenza, ai soggetti che soddisfano il requisito di cui all'art. 10 del presente regolamento ed in prevalenza ai soggetti di cui al successivo art. 7 comma 1 lett. b) e c), licenze temporanee e stagionali, delegando la competente giunta comunale a determinare numero di licenze, modalità, durata e criteri, previo parere della Commissione Consultiva Comunale.

2. Per l'esercizio di tali titoli vengono utilizzati taxi cosiddetti "di scorta" o di servizio nella disponibilità giuridica dei soggetti succitati, dotati di alimentazione eco-compatibile con emissioni ridotte e collegati al numero unico regionale radiotaxi, di cui all'art. 48.

3. Tali servizi andranno ad integrarsi nella turnazione prevista, e per essi trovano applicazione le tariffe vigenti.

4. I titoli in esame non sono, inoltre, cedibili a terzi, e decadono una volta esaurito il periodo stabilito dal Comune.

Articolo 4 bis – Concorsi straordinari per il rilascio di nuove licenze di taxi.

1. Qualora la richiesta non possa essere soddisfatta mediante gli strumenti previsti all' art. 4 "Licenze temporanee e stagionali" e all'art. 51 "Turnazioni integrative servizio taxi", nonché all'art.53 "Servizi con caratteristiche particolari", l'Amministrazione Comunale può bandire concorsi straordinari in conformità alla vigente programmazione numerica, ovvero in deroga ove la programmazione numerica non sia ritenuta idonea dal comune ad assicurare un livello di offerta adeguato, per il rilascio a titolo gratuito o a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti all'art.6 della Legge n. 21/92.

2. Il rilascio delle suddette licenze avverrà nel rispetto della procedura amministrativa prevista dalla L.R. n. 22/1996 e del presente regolamento.

3. L'Amministrazione Comunale dovrà preliminarmente avviare una approfondita indagine conoscitiva per appurare la reale consistenza della domanda di servizio dei cittadini, e conseguentemente, avviare un'analisi sull'entità della relativa offerta. In caso di indizione di bando di concorso straordinario, in deroga alla vigente programmazione numerica regionale, l'Amministrazione Comunale deve convocare preventivamente il competente Comitato Regionale di monitoraggio di cui all'art. 14 bis.

4. Nel caso in cui il rilascio sia a titolo oneroso, l'Amministrazione Comunale con proprio atto fissa il relativo importo ed individua in caso di eccedenza delle domande uno o più criteri selettivi di valutazione automatica o immediata, che assicurino la conclusione della procedura in tempi celeri. I proventi derivanti saranno ripartiti nella misura fissata con atto dell'Amministrazione Comunale e comunque non inferiore all'80% tra i titolari di licenza di taxi del medesimo comune; la restante parte degli introiti può essere utilizzata dal Comune per il finanziamento di iniziative volte al controllo ed al miglioramento della qualità degli autoservizi pubblici non di linea e alla sicurezza dei conducenti e dei passeggeri, anche mediante l'impiego di tecnologie satellitari.

TITOLO II - CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Articolo 5 - Titoli per l'esercizio dei servizi.

1. L'esercizio dei servizi di taxi e di noleggio con conducente con autovettura è subordinato al rilascio rispettivamente di licenza o di autorizzazione a soggetti in possesso dei requisiti indicati nel successivo articolo 8.

Articolo 6 – Cumulo dei titoli.

1. La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze ovvero il cumulo della licenza e dell'autorizzazione.

2. È invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni, così come disciplinato dall'art. 15 L.R. n. 22/96, sino alla concorrenza del 50% delle autorizzazioni previste dal contingente comunale.

Articolo 7 - Forme giuridiche d'esercizio dei servizi.

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi o di autorizzazioni per l'esercizio dei servizi di noleggio autovettura con conducente, possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate all'articolo 14 della L.R. n. 22/96 e di seguito specificate:

- a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane e in tutte le altre forme previste dalla legge;
- d) essere titolari di imprese private individuali o societarie avente scopo esclusivo l'attività di noleggio con conducente.

2. È consentito ai titolari di cui al precedente comma conferire la propria licenza o la propria autorizzazione agli organismi previsti dalla legge e rientrarne in possesso a seguito di recesso, decadenza o esclusione dai medesimi. Il conferimento è consentito previa presentazione, all'ufficio comunale competente, dei documenti sotto indicati e delle attestazioni e dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000 del possesso dei seguenti requisiti:

- a) copia dell'atto notarile di conferimento del titolo a uno degli organismi previsti dalla legge cui il titolare si è associato, specificando altresì che si ritiene consentito l'esercizio del servizio fermo restando la titolarità dell'autorizzazione in capo al conferente;
- b) dichiarazione di iscrizione dell'organismo alla C.C.I.A.A., attestante lo svolgimento della specifica attività di trasporto pubblico non di linea;
- c) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità da parte dell'organismo cui è conferita l'autorizzazione;
- d) copia dell'atto registrato attestante la disponibilità giuridica dell'autovettura;
- e) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità da parte del titolare conferente;
- f) copia appendice al contratto di copertura assicurativa attestante che l'assicuratore prende atto che l'autovettura è condotta da più conducenti;
- g) copia dell'atto costitutivo, dello statuto e dell'elenco dei soci dell'organismo conferitario.

3. Il Servizio Attività Produttive, accertata la regolarità della documentazione prodotta, ed effettuati gli accertamenti d'ufficio circa il possesso dei requisiti autodichiarati, rilascia apposito nulla osta indicante data di inizio del conferimento, che sarà ritenuto valido sino a quando il titolare non provvederà ad esercitare il diritto di rientrare in possesso, specificando che è consentito l'esercizio del servizio, fermo restando la titolarità della licenza o

dell'autorizzazione, in capo al conferente. Nel caso del servizio di taxi, l'autovettura alla quale si riferisce la licenza oggetto del conferimento, dovrà essere condotta personalmente dal titolare conferente, fatto salvo quanto previsto ai successivi artt. 25 e 26.

4. A tal fine sulla licenza o autorizzazione, rilasciata al titolare, sarà riportata specifica annotazione contenente gli estremi dell'atto di cui al comma precedente, la data di conferimento ed i dati del soggetto a favore del quale è avvenuto il conferimento.

5. In caso di recesso dagli organismi di cui al presente articolo, la licenza o l'autorizzazione non potranno essere ritrasferite al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

Articolo 8 - Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni.

1. Per ottenere il rilascio della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi disciplinati dal presente regolamento in capo al richiedente devono sussistere i seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana ovvero di uno Stato dell'Unione Europea;
- b) idoneità morale di cui all'articolo 9;
- c) idoneità professionale di cui all'articolo 10;
- d) idoneità finanziaria di cui all'articolo 11;
- e) iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. (nei casi previsti dalla legge), fatta salva l'iscrizione successiva al rilascio del titolo;
- f) proprietà o comunque disponibilità giuridica dell'autovettura per la quale sarà rilasciata la licenza o l'autorizzazione;
- g) **non avere trasferito precedente autorizzazione all'esercizio del medesimo servizio nei cinque anni precedenti;**
- h) essere assicurato per responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, con una copertura adeguata rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge;
- i) disporre di una rimessa sita nel territorio comunale, nel caso di servizio di noleggio con conducente con autovettura;
- l) non essere titolare di altra licenza per l'esercizio del servizio di taxi rilasciata da qualsiasi Comune.

Articolo 9 - Idoneità morale

1. Soddisfa il requisito della idoneità morale chi:

- a) non abbia riportato condanna irrevocabile per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt. 575 (omicidio), 624 (furto), 628 (rapina), 629 (estorsione), 630 (sequestro di persona a scopo estorsione), 640 (truffa), 646 (appropriazione indebita), 648 (ricettazione) e 648 bis (riciclaggio) del codice penale, per il delitto di emissione di assegni senza provvista di cui all'articolo 2 della legge 15.12.1990, n. 386, per reati puniti a norma degli artt. 3 e 4 della legge 20.02.1958, n. 75, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni;

b) non si trovi sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzioni previste dalla vigente normativa;

c) non sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento.

In tutti i casi sopra elencati, il requisito si intende soddisfatto quando sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.

2. Nel caso di imprese individuali, il requisito deve essere posseduto dal titolare; in caso di imprese societarie o di organismi cui viene conferita licenza o autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio, il requisito deve essere posseduto:

a) da tutti i soci, in caso di società in nome collettivo;

b) dai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;

c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società o di organismo.

3. Il requisito dell'idoneità morale deve essere posseduto anche dall'istitutore o direttore eventualmente preposto all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede, ove previsto, e inoltre da tutte le persone che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva.

Articolo 10 - Idoneità professionale.

1. Il requisito è soddisfatto attraverso l'iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'articolo 10 della L.R. n. 22/96 - sezione conducenti veicoli adibiti al servizio di taxi e noleggio con conducente effettuato con autovettura, istituito dalla Provincia di Venezia presso la Camera Commercio I.A.A. di Venezia.

2. Nel caso di iscrizione al ruolo presso altra C.C.I.A.A. è necessario ottenere l'iscrizione anche presso la C.C.I.A.A. di Venezia.

3. In caso di società il requisito dell'iscrizione al ruolo si intende soddisfatto qualora esso sia posseduto da almeno una persona inserita nella struttura dell'impresa in qualità di socio amministratore nelle società di persone e di amministratori per ogni altro tipo di società, di dipendente a livello direzionale, o di collaboratore familiare, cui sia affidata in modo effettivo e permanente la conduzione dell'impresa.

Articolo 11 - Idoneità finanziaria.

1. L'idoneità finanziaria consiste nella disponibilità di risorse finanziarie necessarie ad assicurare il corretto avviamento e la buona gestione dell'attività. Il requisito dell'idoneità finanziaria è dimostrato mediante un'attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche, rilasciata da parte di:

a) aziende o istituti di credito;

b) società finanziarie con capitale sociale non inferiore a cinque miliardi.

2. L'attestazione deve fare riferimento ad un importo pari ad € 25.000,00 e deve essere aumentato nella misura di € 2.500,00 per ciascuna autovettura da adibire al servizio.

3. Nel caso di impresa societaria o di organismo cui è stata conferita autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento, il requisito deve essere posseduto dallo stesso ente conferitario.

TITOLO III - COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

Articolo 12 - Commissione Consultiva Comunale - funzioni.

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 2, della L.R. n. 22/96 è istituita una commissione consultiva con il compito di esprimere pareri obbligatori in ordine a:
 - a) emanazione di regolamenti comunali relativi all'esercizio dei servizi pubblici non di linea;
 - b) determinazione annuale delle tariffe per il servizio di taxi e per il servizio di noleggio con conducente;
 - c) formulazione del bando di concorso;
 - d) qualunque altra materia ed argomento, riferibile ai servizi di cui al presente regolamento, che l'Amministrazione Comunale intenda sottoporre alla Commissione stessa.
2. Qualora il parere obbligatorio non venga espresso entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta, il Comune può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.
3. Il termine di cui al comma 2 può essere prorogato per una sola volta, nel caso in cui il Presidente della Commissione ne abbia rappresentato per iscritto la necessità ai fini istruttori.

Articolo 13 - Commissione Consultiva Comunale - composizione e nomina.

1. La Commissione Consultiva Comunale è costituita da 5 membri, nominati dal Sindaco:
 - Il Responsabile del Servizio competente o un suo delegato, con funzioni di Presidente;
 - Il Comandante o suo delegato della Polizia Municipale
 - un rappresentante della Provincia di Venezia;
 - un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale del settore taxi e noleggio con conducente con autovettura;
 - un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni degli utenti.
- Le funzioni di segretario sono svolte da personale dell'ufficio SUAP.
2. Qualora le associazioni di categoria e le associazioni degli utenti non raggiungano l'accordo per la designazione unitaria del loro rappresentante, il Sindaco procede alla nomina con sorteggio tra i nominativi pervenuti.
 3. Qualora, entro i termini stabiliti dal Sindaco, le associazioni di categoria e le associazioni degli utenti non provvedano alle designazioni di loro competenza, il Sindaco nomina in loro vece esperti di propria fiducia.
 4. La Commissione dura in carica cinque anni.

Articolo 14 - Commissione Consultiva Comunale – funzionamento

1. Le sedute della Commissione sono convocate dal Presidente, il quale ne

stabilisce l'ordine del giorno.

2. Il Presidente è tenuto a convocare la Commissione nel caso gli pervenga apposita richiesta, articolata per argomenti, sottoscritta da almeno 3 membri; la convocazione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

3. Le sedute sono valide con la partecipazione della maggioranza dei componenti, ivi compreso il Presidente; le votazioni si svolgono a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale a cura del segretario della Commissione; esso deve riportare le posizioni espresse da tutti i componenti presenti.

5. I componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni o decadenza a seguito di più di tre assenze consecutive senza giustificato motivo. I componenti subentrati cessano il loro incarico alla normale scadenza della Commissione.

TITOLO IV – RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Articolo 15 - Previsioni generali

1. Le licenze per il servizio di taxi e le autorizzazioni al servizio di noleggio autoveicoli con conducente sono rilasciate a seguito di pubblico concorso per titoli ed esami a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità giuridica dell'autoveicolo e che possono gestire il servizio in forma singola o associata ed in possesso dei requisiti di cui agli artt. 8, 9 e 10. Nel caso previsto all'art. 7 comma 1 lettera d), il requisito di cui all'art. 10 si ritiene soddisfatto qualora esso sia posseduto da almeno una persona inserita nella struttura dell'impresa in qualità di socio amministratore nella società di persone e di amministratore, per ogni altro tipo di società, o di dipendente a livello direzionale cui sia affidata in modo effettivo e permanente la conduzione dell'impresa.

2. Qualora si verifici, per qualsiasi motivo, la disponibilità di licenze o autorizzazioni, si procederà a indire il relativo concorso, fatta salva l'esistenza di valida graduatoria, sentito il parere della Commissione Consultiva di cui all'art. 12.

3. Il concorso è indetto dal Responsabile del Servizio competente entro 120 giorni dalla data di esecutività del provvedimento con cui sono stati determinati i contingenti, o si è aumentato il contingente disponibile, o si è verificata, per qualsiasi motivo, la disponibilità.

Articolo 16 - Commissione di Concorso

1. Per l'espletamento dei concorsi di cui al precedente articolo 15, la Giunta Comunale nomina apposita Commissione comunale di concorso.

2. La Commissione è composta da:

a) Responsabile del servizio competente, con funzioni di Presidente, o suo delegato;

b) Comandante della Polizia Locale o suo delegato;

c) un esperto nelle discipline previste per le prove d' esame designati dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative;

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale. Non possono essere nominati componenti della commissione coloro che si trovino nelle condizioni di incompatibilità previsti dalla legge.

3. La Commissione valuta la regolarità delle domande di ammissione, provvede a richiedere eventuali integrazioni fissando il termine entro cui esse devono essere prodotte, redige l'elenco dei candidati ammessi e dei non ammessi.

4. La Commissione, nel caso in cui vi siano candidati che chiedano di essere esaminati per accertare la conoscenza di lingua straniera (inglese, francese, tedesco, spagnolo), ove previsto, verrà integrata da un esperto nella lingua prescelta, che esprimerà la propria valutazione circa la conoscenza della lingua stessa.

5. La Commissione fissa la data dell'esame, che viene comunicata agli interessati a mezzo raccomandata a.r. inviata al domicilio indicato nella domanda.

6. Le modalità di valutazione delle prove vengono fissate in sede di approvazione del bando di concorso;

7. Alle eventuali prove d'esame e alle valutazioni devono essere presenti tutti i Commissari, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.

8. La Commissione, una volta esperite le prove d'esame e valutati i titoli, redige la graduatoria di merito, tenendo altresì conto degli eventuali titoli di preferenza, e la trasmette per l'approvazione **al Responsabile del Servizio.**

Articolo 17 - Bando di concorso

1. Il bando di concorso deve prevedere:

- a) il numero delle licenze autorizzazioni disponibili al rilascio;
- b) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso;
- c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità di presentazione, gli eventuali documenti da produrre;
- d) l'indicazione dei titoli valutabili e preferenziali a parità di punteggio;
- e) le materie d'esame;
- f) i criteri di attribuzione dei punteggi;
- g) le modalità di utilizzo della graduatoria;
- h) la validità della graduatoria;
- i) la votazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneità.

2. Il bando, approvato dal Responsabile del Servizio competente, contestualmente all'indizione del concorso, va pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e della Provincia e sul sito web del comune.

Articolo 18 - Titoli valutabili e di preferenza

1. Per l'assegnazione delle licenze o autorizzazioni costituiscono titoli valutabili:

- a) l'anzianità di esercizio regolarmente autorizzato in qualità di sostituto o dipendente conducente di autovetture adibite a servizio di taxi o di noleggio con conducente;
- b) l'anzianità di servizio in qualità di titolare di licenza di servizio taxi o di autorizzazione di servizio di noleggio con conducente;
- c) l'anzianità di iscrizione al ruolo dei conducenti;
- d) i titoli di studio;

e) i carichi di famiglia.

2. Per il concorso ai fini del rilascio di licenza taxi o di autorizzazioni di servizio di noleggio con conducente il punteggio totale attribuibile viene così ripartito:

- massimo 25% ai titoli;
- massimo 70% alle prove d'esame;
- massimo 5% alle eventuale conoscenza della lingua straniera;

3. L'aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente con autovettura per almeno il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale in caso di parità di punteggio, ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura.

Articolo 19 - Materie d'esame

1. L'esame verterà su una prova scritta o orale o da determinarsi in sede di indizione nelle materie sotto elencate:

- a) conoscenza della legislazione regionale e della regolamentazione comunale relativa all'esercizio del servizio pubblico non di linea (taxi e noleggio con conducente autovettura);
- b) conoscenza di elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi e siti storici del Comune e della Provincia;
- c) eventuale conoscenza di lingue straniere;
- d) norme di legge in materia fiscale, contabile e di organizzazione d'impresa.

2. Il candidato può indicare nella domanda una o più lingue straniere prescelte tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo. L'accertamento della conoscenza delle lingue straniere viene svolto contestualmente alla prova con un colloquio.

Articolo 20 - Validità delle graduatorie

1. Le graduatorie hanno validità di tre anni dalla data di approvazione **da parte del Responsabile del Servizio**.

2. Le licenze o le autorizzazioni che si rendono vacanti nel corso dei tre anni di validità delle graduatorie devono essere coperte utilizzando le graduatorie medesime fino al loro esaurimento. In caso di ampliamento del contingente decade la graduatoria esistente e va bandito un nuovo concorso.

Articolo 21 - Presentazione delle domande

1. Le domande per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni devono essere indirizzate al Comune, in carta resa legale, debitamente firmate secondo le modalità previste dal bando e dichiarando, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, il possesso dei requisiti sotto indicati ed allegando fotocopia documento d'identità:

- a) cittadinanza italiana ovvero di uno stato dell'Unione Europea;
- b) idoneità morale di cui all'articolo 9;

- c) idoneità professionale di cui all'articolo 10 e di non incorrere in alcuna delle cause ostative all'eventuale rilascio;
- d) idoneità finanziaria di cui all'articolo 11;
- e) iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. (nei casi previsti dalla legge), fatta salva l'iscrizione successiva al rilascio del titolo;
- f) non avere trasferito la licenza o autorizzazione all'esercizio del medesimo servizio nei cinque anni precedenti;
- g) di possedere idonea autovettura per la quale viene richiesta licenza o autorizzazione, recapito ed autorimessa nel Comune per lo svolgimento del servizio di noleggio o di impegnarsi a possederli entro il rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 22 - Assegnazione e rilascio delle licenze o autorizzazioni

1. Il **Responsabile del Servizio**, concluse le operazioni del concorso, approva le graduatorie per il rilascio di licenze di taxi o autorizzazioni al noleggio con conducente, redatte dall'apposita Commissione. Il responsabile del servizio entro 15 giorni provvede, in base alle graduatorie, all'assegnazione delle licenze o delle autorizzazioni agli aventi diritto, dandone formale comunicazione.
2. Entro 90 giorni dalla notifica dell'assegnazione delle licenze o dell'autorizzazione l'interessato dovrà presentare i documenti comprovanti le dichiarazioni di sussistenza dei requisiti di cui all'art. 8, non acquisibili d'ufficio.
3. Il termine di cui al comma precedente potrà essere prorogato fino ad un massimo di ulteriori 90 giorni ove l'assegnatario dimostri di non avere, per cause a lui non imputabili, la disponibilità dell'autoveicolo.
4. All'acquisizione di tutta la documentazione, il responsabile del servizio provvede, entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione, qualora regolare, al rilascio materiale della licenza o dell'autorizzazione ed all'invio in Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile del nulla osta all'immatricolazione, indicando i dati identificativi del mezzo (tipo-telaio).
5. Entro 30 giorni dalla data di notifica del rilascio della licenza o dell'autorizzazione l'intestatario ha l'obbligo di dimostrare di essere in grado di iniziare il servizio presentando all'ufficio comunale competente copia della carta di circolazione del veicolo destinato al servizio di taxi o di noleggio ed immatricolato per tale uso, in caso contrario l'ufficio competente provvederà all'avvio del procedimento di decadenza, salva l'eventualità di accogliere motivata richiesta di proroga.
6. L'ufficio comunale competente provvederà immediatamente ad annotare nella licenza o nell'autorizzazione i dati identificativi del veicolo (targa) e dell'immatricolazione; successivamente provvederà ad acquisire copia del certificato d'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane o d'ufficio la visura camerale del Registro Imprese della C.C.I.A.A. relativa alla ditta a cui è stata rilasciata la licenza o l'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio.

Articolo 23 - Durata e validità delle autorizzazioni

1. Le licenze e le autorizzazioni hanno durata quinquennale e sono rinnovabili su domanda per pari periodi, previo accertamento della permanenza, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento. Il

quinquennio si determina dalla data del rilascio stesso e la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un mese prima della data di scadenza. Ai titolari che non abbiano richiesto il rinnovo, il Comune ne dà avviso con tempestività, determinando un ulteriore termine di trenta giorni perché vi provvedano.

Decorso inutilmente anche detto termine, l'ufficio competente provvederà all'avvio del procedimento di revoca delle licenze ed autorizzazioni, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 58 punto 2 lettera d).

2. Per le licenze e le autorizzazioni attualmente in vigore, il quinquennio di cui al comma 1 decorre dalla data di esecutività del presente regolamento.

3. Per il rinnovo, il controllo è effettuato dal responsabile del procedimento attraverso accertamenti d'ufficio, nonché mediante richiesta di esibizione documentali, da trasmettere entro trenta giorni dalla richiesta. Si applicano, nei casi consentiti, le disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000.

4. L'autorizzazione può essere dichiarata decaduta anche prima del suddetto termine di validità nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.

Articolo 24 - Inizio del servizio

1. Nel caso di assegnazione della licenza, o dell'autorizzazione, o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o causa di morte, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, o dal trasferimento del medesimo.

2. Detto termine può essere prorogato di altri quattro mesi, solo in presenza di certificazione attestante l'impossibilità a iniziare il servizio.

TITOLO V – RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Articolo 25 - Trasferibilità per atto tra vivi

1. La licenza o l'autorizzazione fanno parte della dotazione d'impianto d'azienda e sono trasferibili in presenza di documentato trasferimento dell'azienda stessa o di un suo ramo.

2. Il trasferimento della titolarità delle licenze o di autorizzazioni è concesso dal Comune su richiesta del titolare stesso, a persona da questi designata, previa presentazione di copia dell'atto di cessione debitamente registrato, purché l'acquirente sia in possesso di tutti i requisiti di legge e del presente regolamento e quando il titolare medesimo si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) essere titolari di licenza o autorizzazione da almeno cinque anni;
- b) avere raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) essere divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per il ritiro definitivo dei titoli professionali.

3. L'inabilità o l'inidoneità al servizio di cui al precedente comma 2, deve essere dimostrata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico delle autorità sanitarie competenti territorialmente; in tal caso, i titoli autorizzativi e relativi contrassegni devono essere, entro trenta giorni, riconsegnati all'ufficio che li ha

rilasciati, e il trasferimento deve essere richiesto entro un anno dall'accertamento dell'impedimento. Può essere prorogato di un anno per comprovati motivi.

4. In caso di indicazione, per la trasferibilità, di un figlio minore, detto termine può essere prorogato di anno in anno e comunque non oltre il conseguimento dei requisiti idonei all'esercizio dell'attività, secondo quanto previsto dall'art. 26 commi 3, 4 e 7, salvo valida rinuncia, e in tal caso decade l'obbligo di consegna dei titoli autorizzativi e relativi contrassegni avvalendosi altresì della facoltà concessa dall'art. 27 comma 1 lettera a).

5. Per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, in caso di licenza o autorizzazione per servizio svolto con autovettura, il trasferente non può diventare titolare di altra licenza o autorizzazione per l'esercizio del medesimo servizio conseguita tramite concorso pubblico o trasferimento.

6. Il Trasferimento viene disposto dal Responsabile del Servizio previa verifica della sussistenza delle suddette condizioni ed accertamento del possesso da parte dei subentranti dei requisiti di cui all'art. 8.

Articolo 26 - Trasferibilità per causa di morte del titolare

1. In caso di morte del titolare la licenza o l'autorizzazione può essere trasferita agli eredi appartenenti al nucleo familiare o ad un soggetto diverso, purché iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 10 della l.r. n. 22/96 e presso la C.C.I.A.A. di Venezia, fatta salva l'iscrizione successiva al rilascio del titolo.

2. Gli eredi, di cui al comma 1, devono comunicare al competente Ufficio comunale il decesso del titolare entro sessanta giorni dall'evento.

3. Entro un anno dalla comunicazione di cui al comma 2 gli eredi devono segnalare:

a) un nominativo tra i componenti degli eredi che abbia espresso la volontà a subentrare nella titolarità della licenza o dell'autorizzazione/i

b) o il trasferimento della stessa ad un terzo diverso dagli eredi

c) la volontà degli eredi suddetti, se minori, di avvalersi della facoltà di farsi sostituire da persone in possesso di tutti i requisiti prescritti fino al raggiungimento del ventiduesimo anno di età.

Nelle fattispecie tutti gli altri aventi diritto, coniuge - figli maggiorenni - figli minori rappresentati dal giudice tutelare, etc., devono presentare atto di rinuncia, avente forma scritta e firma autentica, anche congiunta, a subentrare nell'attività.

4. A far data dalla comunicazione di cui al comma 2, nelle more della segnalazione prevista dal comma 3, gli eredi possono avvalersi per l'attività del taxi o autonoleggio da rimessa, di un soggetto anche non appartenente al nucleo familiare, purché iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 10 della l.r. n. 22/96, avvalendosi della licenza o autorizzazione/i titolate al de cuius.

5. L'indicato, in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività di taxi o di autonoleggio, deve subentrare nella titolarità della licenza o dell'autorizzazione entro sei mesi a far data dalla segnalazione prevista al comma 3.

6. L'indicato, privo di requisiti prescritti per subentrare nella titolarità della licenza o autorizzazione, deve provvedere ad acquisirli entro il termine massimo di anni due.

7. L'erede minore, se indicato, dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare e dovrà regolare la propria posizione, rispetto ai requisiti, entro i due

anni successivi al compimento dell'età minima necessaria per l'acquisizione delle abilitazioni professionali.

8. Nei periodi, di cui ai precedenti comma 6 e 7, concessi all'indicato per rendere la propria figura atta a subentrare nella titolarità della licenza o dell'autorizzazione, lo stesso potrà avvalersi, per la guida dell'autovettura, di terze persone iscritte nel ruolo dei conducenti e in possesso di tutti i requisiti. Nel corso dello stesso periodo, l'indicato potrà trasferire ad altro soggetto la titolarità della licenza o dell'autorizzazione, purchè questi risulti in possesso dei requisiti per l'esercizio del servizio taxi o autonoleggio con conducente.

9. Il mancato subentro o trasferimento o la mancata designazione, nei termini previsti dai precedenti commi, verranno considerati come rinuncia al trasferimento della licenza o autorizzazione con conseguenza di decadenza del diritto del titolo, fatti salvi i casi di impossibilità da imputarsi a cause di forza maggiore dimostrata.

10. L'evento per mortis causa o invalidità permanente dell'indicato, prima del decorso dei termini previsti dai commi precedenti, previa rinuncia dell'indicato del diritto acquisito in presenza di invalidità permanente, determineranno l'annullamento dell'iter percorso.

11. In forza del recitato cui al comma 10, per tutti coloro che al momento dell'evento siano rappresentati nel nucleo familiare, sorgerà il diritto, ex novo, di iniziare la procedura per subentrare nella titolarità della licenza o dell'autorizzazione nelle forme e nei modi enunciati dal presente art. 26.

12. In assenza di eredi, al momento dell'evento per mortis causa, di un soggetto titolare della licenza o dell'autorizzazione, queste ultime saranno poste a disposizione del competente Ufficio Comunale.

Articolo 27 - Sostituzione alla guida del taxi o dell'autovettura da noleggio

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura che esercitino personalmente, possono essere sostituiti temporaneamente alla guida da persone iscritte nel ruolo dei conducenti di cui all'articolo 10 della L.R. n. 22/96 - sezione conducenti di autovetture, presso la CCIAA di Venezia, in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio:

- a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
- b) per chiamata alle armi;
- c) per un periodo di ferie non superiore a trenta giorni annui;
- d) per sospensione o ritiro temporaneo dei titoli professionali;
- e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.

2. Gli eredi minori del titolare di licenza o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione del servizio di noleggio con conducente possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 10 della L.R. 22/96 - sezione conducenti di autovetture, presso la C.C.I.A.A. di Venezia e in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento del ventiduesimo anno di età.

3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della legge 18.4.1962, n. 230.

4. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche con un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi salvo il termine

previsto dall'art. 26 comma 7 per i casi di sostituzione in caso di eredi minori o non in possesso dei requisiti.

5. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione deve presentare, in carta legale, la richiesta di sostituzione alla guida all'ufficio competente. La richiesta deve contenere l'indicazione dei motivi della sostituzione tra quelli di cui al comma 1, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto, la dichiarazione concernente l'iscrizione al ruolo e il possesso dei requisiti prescritti e l'osservanza della disciplina dei contratti di lavoro o di gestione di cui ai commi 3 e 4.

6. E' consentito ai titolari di licenza o autorizzazione di avvalersi nella sostituzione, così come previsto dal comma 1, di sostituti dipendenti assunti dagli organismi associativi.

7. Dopo la verifica della suddetta documentazione e l'accertamento del possesso dei requisiti necessari, il Responsabile del Settore rilascia apposito nulla osta e da allegarsi all'autorizzazione.

Articolo 28 - Collaboratore familiare di titolare di licenza o di autorizzazione

1. I titolari di licenza o di autorizzazione possono, previa richiesta al settore competente in carta resa legale, avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, conformemente a quanto previsto dall'articolo 230 bis del codice civile.

2. Il familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo e prevalente, escludendo lavori fuori dell'impresa familiare a titolo di lavoro dipendente, lavoro autonomo, attività di impresa.

3. L'istituto dell'impresa familiare fa capo ad un imprenditore, persona fisica. Nei rapporti esterni le varie responsabilità competono al titolare e mai al collaboratore familiare che, pertanto, non acquista né la contitolarità dell'azienda né la qualità di coimprenditore.

4. L'impresa familiare è limitata ad una cerchia ben determinata di familiari, e cioè:

- a) il coniuge;
- b) i parenti entro il *terzo grado*, cioè:
in linea diretta: genitori, figli, nonni, nipoti, pronipoti;
in linea collaterale: zii, fratelli, nipoti;
- c) gli affini, entro il *secondo grado*, cioè:
suoceri, generi, nuore, cognati.

5. Il riferimento alla famiglia non implica necessariamente la convivenza, pertanto, l'impresa familiare sussiste soltanto qualora sia presente il rapporto di parentela o di affinità ed a prescindere dalla comunione di tetto.

6. In conformità di quanto disposto, la possibilità di avvalersi della collaborazione di un familiare per l'esercizio del servizio di taxi o di noleggio con conducente con autovettura può essere attivata presentando all'ufficio comunale competente apposita domanda corredata dalla seguente documentazione:

- a) copia atto notarile comprovante la costituzione dell'impresa con il familiare interessato (grado di parentela o affinità) ai sensi della legge 2/12/1975, n. 576;
- b) dichiarazione del collaboratore, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:

- che il proprio lavoro viene prestato in modo prevalente e continuativo nell'impresa familiare;
 - che non esistono motivi ostativi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del D. P.R. 03.06.98 N. 252 (antimafia)
 - che non è incorso in condanne penali;
 - che non ha in corso procedure di fallimento, interdizione o inabilitazione, ovvero che è intervenuta la riabilitazione;
 - c) copia della patente, del certificato di abilitazione professionale e iscrizione nel ruolo dei conducenti del collaboratore familiare;
 - d) dichiarazione sostitutiva posizione INAIL e INPS del collaboratore;
 - e) copia appendice al contratto di copertura assicurativa attestante che la Compagnia prende atto che l'autovettura è condotta anche dal collaboratore familiare;
 - f) dichiarazione sostitutiva di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane o del Registro delle Imprese della C.I.A.A..
7. Dopo la verifica dei documenti previsti e del possesso dei requisiti necessari autocertificati, l'ufficio comunale competente rilascia apposito nulla osta e lo annota sulla licenza o autorizzazione.
8. Ogni modifica, o cessazione del rapporto di impresa familiare, deve essere comunicato entro trenta giorni dall'evento. La sussistenza dell'impresa familiare è verificata ad ogni rinnovo quinquennale e la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti comporta la revoca del nulla osta rilasciato dal Comune.

Articolo 29 - Obblighi dei titolari e dei conducenti

1. Gli esercenti (titolari e sostituti o collaboratori) il servizio di taxi o di noleggio adibiti ai servizi disciplinati dal presente regolamento sono obbligati a:
- a) presentare e mantenere pulito e in perfetto stato di efficienza l'autoveicolo;
 - b) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più breve ovvero quello più economico nel recarsi al luogo indicato, o comunque quello convenuto;
 - c) caricare ed assicurare saldamente i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto non deteriori l'autovettura;
 - d) entrare su richiesta del cliente anche in strade private delimitate da cancelli, a meno che l'accesso e le conseguenti manovre connesse alla circolazione e alle svolte non siano palesemente pericolose in relazione alla dimensione dell'autovettura, alle condizioni del fondo stradale, in zone ove vigano particolari norme e vincoli inerenti alla circolazione e alla copertura assicurativa dei circolanti;
 - e) Applicare sul mezzo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
 - f) Compiere in ogni caso, anche se precedentemente impegnati, i servizi ordinati da agenti o funzionari della Forza Pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza);
 - g) Conservare nell'autovettura i documenti di circolazione e guida relativi allo stesso nonché la licenza o l'autorizzazione comunale all'esercizio del servizio, sempre aggiornati, ed esibirli a richiesta degli agenti e dei funzionari della Forza Pubblica;
 - h) Avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;

- i) Tenere comportamento corretto con il pubblico e con gli altri conducenti di autoveicoli dotati di licenza o autorizzazione;
- l) Al termine di ogni corsa, visitare diligentemente l'interno dell'autovettura e, trovandovi qualsiasi oggetto dimenticato di cui non si possa dare immediata restituzione al proprietario, depositarlo entro il termine di ventiquattro ore all'Ufficio oggetti smarriti, dandone contemporanea comunicazione al competente Ufficio comunale;
- m) Trasportare i cani di proprietà dei passeggeri, nei termini previsti dall'art. 169 comma 6 del D.lgs. n. 285/92 e trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;
- n) Comunicare all'ufficio SUAP il cambio di residenza entro il termine di trenta giorni dalla data di richiesta al Comune, documentandolo con copia di ricevuta appositamente rilasciata dal Comune, se titolare;
- o) Comunicare all'Ufficio Suap eventuali notificazioni delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le ventiquattro ore successive alla notifica;
- p) Dare immediata comunicazione scritta all'ufficio comunale competente in caso di sinistro;
- q) Trasportare anche persone ammalate, purché il richiedente il servizio possa esibire un certificato medico da cui risulti in modo sicuro che l'ammalato non è afflitto da malattie infettive e diffuse; in caso di successivo accertamento contrario, l'autovettura dovrà essere sottoposta a disinfezione.

Articolo 30 - Obblighi specifici per l'esercente il servizio taxi.

Oltre agli obblighi di cui all'art. 29 l'esercente il servizio taxi ha l'obbligo di:

- a) aderire a ogni richiesta di trasporto da parte del primo richiedente con destinazione in ambito comunale, entro il numero di passeggeri consentito dall'omologazione dell'autovettura;
- b) avere il segnale "taxi" illuminato nelle ore notturne, quando l'autovettura si trova fuori dalle piazzole di sosta ed è disponibile;
- c) essere, durante il servizio e nei luoghi adibiti alla sosta, a disposizione del pubblico in prossimità della propria autovettura e comunque in grado di rispondere tempestivamente alle chiamate;
- d) richiedere il solo pagamento dell'importo visualizzato sul tassametro e degli eventuali supplementi previsti dalle tariffe approvate dal Comune, dando dei medesimi preventiva comunicazione al cliente e fornendo i chiarimenti richiesti;
- e) curare che il tassametro sia funzionante e tarato sulle tariffe vigenti;
- f) rispettare i turni di servizio assegnati.

Articolo 31 - Obblighi specifici per l'esercente il servizio di noleggio con conducente.

Oltre agli obblighi di cui all'art. 29, l'esercente il servizio di noleggio con conducente con autovettura ha l'obbligo di:

- a) rispettare i termini pattuiti per la prestazione del servizio (ora e luogo convenuti) salvo cause di forza maggiore documentate ed accertate;
- b) comunicare entro quindici giorni l'eventuale variazione dell'indirizzo della rimessa o della sede del vettore, all'Ufficio comunale competente, facendone

curare la relativa annotazione sull'autorizzazione;

c) curare che il contachilometri sia sempre in perfetta efficienza;

d) curare la regolarità del servizio e provvedere a comunicare per iscritto entro 48 ore al competente ufficio comunale ogni eventuale sospensione del servizio stesso e il relativo periodo.

Articolo 32 - Diritti dei conducenti

1. I conducenti di taxi e autovetture in servizio di noleggio durante l'espletamento del servizio hanno i seguenti diritti:

a) essere tempestivamente informati dal Comune di tutte le variazioni della toponomastica cittadina;

b) richiedere al cliente un anticipo non superiore al 50% dell'importo presunto o pattuito, in caso di servizio comportante una spesa rilevante;

c) rifiutare il trasporto di animali, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 29 comma 1 lettera m) del presente regolamento.

2. In particolare il taxista ha diritto di:

a) Rifiutare la corsa al cliente che non si presenti in stato di decenza o decoro, ovvero che si trovi in stato di evidente alterazione psico fisica;

b) Rifiutare la corsa a persona riconosciuta che, in occasione di precedenti servizi, abbia arrecato danno all'autovettura o sia risultato insolubile;

c) Il conducente ha la facoltà di cessare un servizio e di esigere la quota segnata dal tassametro, quando il passeggero lasci l'automobile all'entrata di fabbricati che abbiano notoriamente parecchie uscite, di giardini, di teatri e di altri locali di pubbliche riunioni.

Qualora il cliente richieda di trattenere in servizio l'autoveicolo, il conducente ha il diritto a richiedere oltre alla quota indicata dal tassametro, il corrispettivo di un'ora di fermata, salvo conguaglio alla fine del servizio. Trascorsa l'ora l'autista non sarà tenuto ad attendere ulteriormente il cliente.

Articolo 33 - Divieti per i conducenti

1. È fatto divieto ai conducenti di taxi e di autovetture in servizio di noleggio di:

a) fermare l'autovettura e interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero in casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;

b) deviare di loro iniziativa e senza il consenso dei passeggeri dal percorso eventualmente stabilito all'atto della definizione del servizio;

c) far salire sull'autovettura, anche durante i periodi di sosta, persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio;

d) fumare e mangiare durante la corsa;

e) chiedere compensi aggiuntivi a quelli autorizzati o pattuiti;

f) togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento dell'autovettura;

g) ostacolare l'opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche;

h) esporre messaggi pubblicitari in difformità dalle norme fissate dai regolamenti comunali in materia, fatto salvo quanto disposto dal D.Lgs n. 285/92 e relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. n. 495/92;

i) usare verso i clienti e i colleghi modi e maniere scorretti o comunque non consoni al pubblico servizio espletato;

- l) trasportare animali di loro proprietà;
- m) consentire nello svolgimento del servizio la conduzione dell'autovettura a persona estranea anche se munita di patente idonea eccetto personale addetto alla manutenzione e riparazione del veicolo;
- n) applicare sull'autovettura strumentazione non prevista dal presente regolamento, salvo apposita autorizzazione scritta rilasciata dall'ufficio comunale competente.

Articolo 34 - Divieti specifici per l'esercente il servizio taxi.

Oltre ai divieti di cui all'art. 31, all'esercente il servizio taxi è fatto divieto di:

- a) mangiare durante la sosta all'interno dell'autovettura;
- b) adibire l'autovettura a vendita ambulante di merci;
- c) provvedere alla pulizia, riparazione e verniciatura dei veicoli nelle piazzole di sosta;
- d) sollecitare l'utilizzo della propria autovettura da parte dei clienti, fatta salva loro esplicita richiesta;

Articolo 35 - Divieti specifici per l'esercente il servizio di noleggio autovettura con conducente.

1. Oltre ai divieti di cui all'art. 33, all'esercente il servizio di noleggio autovettura con conducente è vietato stazionare sul suolo pubblico, ovvero in luoghi non specificatamente autorizzati ai sensi dell'art. 8 della l.r. n. 22/96.

2. E' vietato da parte del conducente acquisire servizi e prenotazioni di trasporto a mezzo radiotelefono, telefono cellulare e simili, nonchè tramite qualsiasi altro mezzo radio, o di trasmissione dati a bordo dell'autovettura, nel caso in cui l'autovettura non si trovasse all'interno dell'autorimessa.

Articolo 36 - Stazionamento delle autovetture

1. Lo stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente avviene all'interno delle rispettive rimesse, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione della clientela.

2. In deroga a quanto previsto al precedente comma 1), in accordo con le Associazioni sindacali di Categoria maggiormente rappresentative, può essere prevista la sosta delle autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente in prossimità dei terminal ed in conformità a quanto previsto dall'art. 8, comma 4 della l.r. n. 22/96, purchè detta attesa avvenga in aree diverse da quelle destinate al servizio di taxi e comunque da esse chiaramente distinte.

In tale ipotesi il servizio deve essere svolto, a seguito di apposita richiesta presso la sede del vettore con utenza diretta nell'ambito territoriale del Comune di Cavallino - Treporti, detti luoghi di attesa saranno individuati e delimitati con apposita Ordinanza.

Articolo 37 - Trasporto con mezzi "speciali"- autorizzazioni in deroga

1. I servizi di taxi e di noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap. I titolari di licenze e di autorizzazioni hanno l'obbligo di prestare il servizio e assicurare la necessaria assistenza per l'accesso agli

autoveicoli, fermo restando, per il servizio di taxi, quanto previsto dall'art. 47.

2. Il Comune - fermo restando l'attuazione di interventi di riorganizzazione complessiva del servizio di trasporto per persone disabili - può consentire, nell'ambito delle autorizzazioni per mezzi di scorta rilasciate agli organismi economici esercenti, il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, adattando i suddetti veicoli per il trasporto di disabili in carrozzina.

3. I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'articolo 2 del D.P.R. 24.4.78 n.384.

4. In deroga al contingente di cui all'art. 3 ed in deroga alle procedure concorsuali, tenuto conto delle esigenze rilevate nel territorio comunale, è possibile rilasciare autorizzazioni per le seguenti tipologie di veicoli:

a) autoambulanze per trasporto di infermi o infortunati aventi le caratteristiche di cui all'art. 1, comma 2, tipo b) del D.M. 17 dicembre 1987, n. 553

b) vetture speciali per disabili e per invalidi non deambulanti

c) vetture ad uso esclusivo di trasporto scolastico, come previsto dal D.M. Trasporti 31 gennaio 1997.

5. Nei casi di cui ai punti b) e c) del precedente comma, poichè la previsione trova fondamento nell'esigenza di soddisfare i trasporti previsti dal D.M. 31 gennaio 1997, per il rilascio delle relative autorizzazioni va documentata da parte del richiedente la necessità di trasportare in ambito comunale la particolare utenza, necessità soggetta a verifica biennale, quale presupposto per la validità dell'autorizzazione.

6. Le autorizzazioni medesime devono comunque prevedere, a pena di decadenza, che i mezzi adibiti al servizio siano in possesso delle caratteristiche tecniche previste per la specifica tipologia, su accertamento da parte della Motorizzazione Civile.

7. In ogni caso il richiedente l'autorizzazione ed il personale adibito al servizio devono essere in possesso dell'abilitazione professionale (iscrizione al ruolo dei conducenti).

Articolo 38 - Ferie, assenze, aspettativa

1. Ogni titolare di licenza o di autorizzazione ha diritto a un congedo annuale di trenta giorni da usufruire anche in periodi frazionati, previa comunicazione al Comune. Ove il periodo di ferie sia di durata superiore a quindici giorni continuativi, l'interessato deve dare comunicazione scritta con anticipo di almeno quindici giorni all'ufficio comunale competente, che può rinviare la fruizione con provvedimento motivato, ove riscontri che la stessa determini carenza di servizio.

2. Ogni cinque anni può venire concessa una aspettativa della durata massima di dodici mesi da utilizzarsi complessivamente in non più di due periodi. La preventiva richiesta deve essere motivata e documentata. Al fine della cessione della licenza al servizio di taxi o dell'autorizzazione al servizio di noleggio con conducente con autovettura, il periodo di aspettativa viene considerato come attività continuativa.

Articolo 39 - Qualità del servizio e Carta dei servizi

1. In applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.1.94 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici", ai fini del monitoraggio della qualità del servizio di taxi o di noleggio con conducente con autovettura e del rapporto tra livello di servizio standard e livello di servizio effettivo o percepito, il Comune e la Provincia attiveranno periodicamente apposite rilevazioni presso i soggetti esercenti il servizio e sondaggi presso la clientela, per quantificare gli elementi indicatori della qualità, **sulla base dell'allegata Carta dei servizi.**

2. A tal fine, i soggetti esercenti sono tenuti a fornire al Comune e alla Provincia tutti i dati in loro possesso per le suddette valutazioni, nonché a collaborare con il Comune e la Provincia per la realizzazione dei necessari sondaggi presso la clientela per la valutazione della percezione circa la qualità del servizio utilizzato.

3. **Viene predisposta la "Carta dei Servizi" in conformità all'Allegato C alla deliberazione di Giunta Regionale n.628 del 22.03.02, al fine di sancire, nel contempo, sia i diritti dell'utente in materia di mobilità non in linea, che i doveri dei soggetti erogatori dei servizi, nonché introdurre forme di monitoraggio della qualità e di tutela dell'utente in caso di disservizio.**

TITOLO VI - CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI DELLE AUTOVETTURE DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI TAXI E DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Articolo 40 - Caratteristiche, contrassegni identificativi e strumentazioni delle autovetture

1. Le autovetture adibite al servizio di taxi e di noleggio con conducente devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) avere tutti gli strumenti e i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
- b) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;
- c) essere munite di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre gli scarichi inquinanti, come emanati da apposito decreto del Ministro dei trasporti, se immatricolate a partire dal 01.01.92.
- d) avere idonea agibilità.

Articolo 41 - Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio di taxi.

1. Oltre alle caratteristiche di cui all'art. 40, le autovetture adibite al servizio di taxi devono:

- a) essere dotate di tassametro con le caratteristiche di cui all'art. 43 del presente regolamento;
- b) avere un bagagliaio di idonea capacità;
- c) essere collaudate per non meno di quattro posti escluso il conducente;
- d) avere a bordo il tariffario a disposizione della clientela e da questa ben visibile sia dal sedile anteriore che posteriore;

- e) essere di colore bianco;
 - f) recare all'esterno degli sportelli anteriori e nella parte posteriore un contrassegno indicante il numero della licenza, la scritta Comune di Cavallino-Treporti e relativo stemma, la scritta "servizio pubblico", secondo il tipo stabilito dal Sindaco con apposita ordinanza;
 - g) recare sul tetto un apposito segnale illuminabile con dicitura "taxi";
 - h) Recare, se collegate ad un ponte radio o altri sistemi di telecomunicazione, ben visibile sui parafanghi anteriori il contrassegno di riconoscimento con dimensione massima per ciascuna fiancata pari a 875 centimetri quadrati.
2. Con ordinanza del Sindaco potranno essere individuate apposite fasce e/o stemmi identificativi e di distinzione del Servizio Taxi del Comune di Cavallino-Treporti, definendone forma, immagine, colore e posizionamento.

Articolo 42 Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente

1. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono:
- a) avere un bagagliaio di idonea capacità;
 - b) essere collaudate per non meno di quattro posti escluso il conducente;
 - c) essere del colore determinato dal Comune (blu o nero);
 - d) recare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggio" nonché una targa metallica, collegata nella parte posteriore, inamovibile, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma comunale e il numero dell'autorizzazione; la forma di detti contrassegni è stabilita dal Sindaco con apposita ordinanza;
 - e) essere dotato di contachilometri con numerazione parziale azzerabile.

Articolo 43 Tassametro per il servizio di taxi.

1. Il tassametro deve avere le seguenti caratteristiche:
- a) funzionare a base multipla (tempo e percorso) per il servizio urbano e la base chilometrica per il servizio extraurbano;
 - b) indicare l'esatto importo.
2. Il tassametro deve essere collocato internamente alla vettura in modo tale che sia l'autista che il/i cliente/i possano leggere chiaramente le indicazioni in esso contenute.
3. Il tassametro a base multipla deve essere comandato da un marchinegno ad orologeria che si attivi azionando il tassametro per l'inserimento di relativa tariffa. Il tassametro è sottoposto a verifica, da parte del competente Ufficio comunale che si avvale dell'ufficio di Polizia Municipale, per accertare il rispetto delle caratteristiche tecniche di cui al comma 1, della collocazione di cui al comma 2 e della corretta taratura tariffaria; a seguito di tale verifica il tassametro è sottoposto a piombatura.
4. Tutte le modifiche aventi effetto sul tassametro obbligano all'adeguamento dello stesso e alla verifica di cui al comma 3.
5. Il tassametro deve altresì:
- a) essere posto in azione solo al momento in cui l'autovettura viene impegnata in servizio e bloccato non appena l'autovettura sia giunta a destinazione o licenziata dal cliente;
 - b) indicare gli eventuali supplementi stabiliti nella tariffa.

6. Non possono essere tenuti in esercizio tassametri imperfetti o comunque alterati.

7. In caso di avaria del tassametro, il tassista deve sospendere immediatamente il servizio; qualora ciò avvenga durante una corsa, egli deve informare immediatamente il passeggero e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta, riscuotendo in tal caso l'importo della corsa in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito e alla durata del servizio calcolato sulla tariffa vigente.

8. Il tassista è tenuto a dare comunicazione all'Ufficio comunale competente di qualsiasi eventualità che richieda la spiombatura del tassametro; in tal caso si provvederà nuovamente ai sensi dei commi precedenti.

Articolo 44 - Controlli sui veicoli.

1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza degli organi della M.C.T.C., gli autoveicoli adibiti al servizio di taxi e di noleggio con conducente sono sottoposti, prima dell'immissione in servizio, a controllo da parte del competente Ufficio comunale, onde accertare in particolare l'esistenza delle caratteristiche previste dagli artt. 40, 41 e 42 del presente regolamento. Il competente Ufficio comunale, per l'esercizio del controllo, si avvale della Polizia Locale.

2. Il titolare dell'autovettura sottoposta a controllo, che sia riscontrata priva in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, deve provvedere nel termine indicato dall'Ufficio comunale, di cui al precedente comma 1, a introdurre o ripristinare le condizioni atte al riconoscimento dell'idoneità del mezzo. Il termine deve risultare congruo, tenuto conto delle tipologie di prescrizioni utili per ottenere l'attestazione di idoneità del mezzo. Trascorso inutilmente detto termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente comunicate ed accertate, il Responsabile del Servizio provvede alla revoca della licenza o autorizzazione.

3. I titolari di licenza o autorizzazione hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo e orario indicato, salvo casi di forza maggiore documentati e accertati da parte dell'Ufficio comunale competente.

4. L'ufficio comunale, in caso di regolarità della verifica, provvede a rilasciare apposita attestazione di idoneità della vettura.

Articolo 45 - Sostituzione dell'autoveicolo

Nel corso del periodo normale di durata dell'autorizzazione comunale, l'intestatario della stessa può essere autorizzato dal Responsabile del Servizio alla sostituzione dell'autoveicolo in servizio con un altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività di taxi e di noleggio, da verificarsi nei modi previsti negli articoli precedenti. In tal caso, sull'autorizzazione d'esercizio sarà apposta l'annotazione relativa alla sostituzione intervenuta.

Articolo 46 - Avaria dell'autovettura.

1. Qualora per avaria dell'autovettura o altre cause di forza maggiore, la corsa o il servizio debbano essere interrotti, il cliente ha diritto di corrispondere solo all'importo maturato al verificarsi dell'evento.

2. Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare al cliente ogni ulteriore possibile danno o disagio.

Articolo 47 - Autovetture di scorta tecnica e di servizi vari

1. Al fine di soddisfare particolari esigenze dell'utente, il Comune potrà autorizzare un numero di autovetture eccedenti quelle risultanti dal contingente determinato, che faranno capo solo ed esclusivamente alle cooperative, consorzi o simili per i servizi di cui al comma successivo.

2. Il servizio avrà carattere eccezionale e temporaneo per corrispondere a richieste comprovate di scorta tecnica: trasporto collettivo di persone, trasporto di beni strumentali delle cooperative, in nome e per conto delle stesse e trasporto di soggetti portatori di handicap. Per il trasporto di soggetti disabili non deambulanti n. 1 automezzi di cui al presente articolo vengono attrezzati secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di allestimento ed approvazione di veicoli attrezzati per il trasporto disabili. Detti automezzi sosterranno nei posteggi di stazionamento ove vi è maggiore domanda di servizio.

3. Le cooperative dovranno fornirsi di un parco autovetture corrispondente al numero di cui al comma 1) atte a garantire i servizi recitati al comma 2).

4. Con propria deliberazione la Giunta Comunale determinerà le formalità di assegnazione delle autorizzazioni eccedenti i contingenti, le modalità di controllo sull'uso delle stesse, onde evitare abusi.

5. Le autovetture, ferme per i motivi di cui al comma 1), potranno essere sostituite per il solo periodo di fermo o trasporto con autovetture aventi tutti i requisiti di forma e di sostanza, previa comunicazione tempestiva fatta a mezzo telegramma seguito da comunicazione scritta anche a mezzo fax;

6. Tali autovetture chiamate di scorta e in servizio dovranno essere identificate dalle lettere alfabetiche indicate nella speciale autorizzazione, non cedibili a terzi.

7. Al titolare del servizio, che non possa avvalersi delle autovetture di cui al comma 5, è consentito sostituire la propria autovettura, esclusivamente per tutta la durata del fermo tecnico o del servizio cui è chiamato, con altra avente tutte le caratteristiche d'idoneità, di proprietà di altro titolare di servizio analogo, fermo restando la tempestiva comunicazione indicata al comma 5.

Articolo 48 - Radiotaxi.

1. Il servizio di taxi può svolgersi avvalendosi di un servizio centralizzato di radiotaxi cui collegare le autovetture adibite al servizio.

2. Il servizio centralizzato di radiotaxi assicura il soddisfacimento di trasporto mediante impegno dell'autovettura che risulti più vicina al luogo della chiamata tra quelle disponibili. Il servizio deve fornire al cliente i dati di riconoscimento dell'autovettura impegnata e il tempo necessario per il taxista a raggiungere il luogo di chiamata, fatto salvo le attivazioni dirette che non richiedono tale specifica.

3. L'accesso al servizio mediante radiotaxi, potrà comportare un supplemento tariffario nella misura stabilita dall'apposita commissione consultiva comunale e dalla deliberazione di approvazione delle tariffe, previste dal presente regolamento.

Il suddetto servizio dovrà essere collegato col "numero unico regionale radiotaxi" di cui al successivo articolo.

Art.48- bis - Numero unico regionale radiotaxi.

1. È prevista l'istituzione di un numero unico regionale radiotaxi, consistente in un numero unico di telefono breve, senza prefisso, con l'attivazione di un call center in grado di fornire informazioni sui servizi non di linea disponibili, con relative tariffe e condizioni di trasporto, nonché su altri servizi innovativi collegati.

TITOLO X - MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Articolo 49 - Posteggi di stazionamento taxi.

1. Lo stazionamento delle autovetture taxi avviene in luogo pubblico, in apposite aree (piazzole) all'uopo predisposte e individuate a mezzo apposita ordinanza del Responsabile del Servizio competente sentita la Commissione Consultiva Comunale e previo parere della Polizia Locale. Spettano esclusivamente al Comune l'allestimento e la manutenzione delle piazzole, ai sensi degli artt. 6, 7 e 37 del D.Lgs. n. 285/92.

2. I taxisti devono prendere posto con l'autovettura nelle piazzole secondo l'ordine di arrivo. La partenza per effettuare il servizio avviene con il medesimo ordine. E' tuttavia facoltà del cliente scegliere il taxi di cui servirsi, indipendentemente dall'ordine sopradetto. E' altresì possibile, in caso di chiamata via radio, uscire dall'ordine di arrivo per espletare il servizio richiesto.

3. E' facoltà del Comune l'interdizione dall'uso delle suddette piazzole quando lo ritenga necessario, nonché l'eventuale spostamento in altra area, per motivi di interesse pubblico, sentita la Commissione Consultiva Comunale.

4. Le autovetture taxi possono altresì sostare in prossimità di luoghi di spettacolo o di pubblico divertimento, soltanto un'ora prima della fine dello spettacolo o della riunione, mettendosi in fila nello spazio loro assegnato dagli agenti municipali secondo l'ordine di arrivo e senza intralciare la viabilità, e non possono muoversi se non secondo l'ordine di arrivo o quando chiamati dal cliente che abbia già impegnata l'autovettura.

5. E' consentito l'accesso al servizio di taxi fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista, durante la corsa quando il taxi è libero o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione per l'immediata prestazione.

6. Il servizio di taxi ha comunque la precedenza nei varchi prospicienti l'uscita dei passeggeri (art. 11 comma 4, L. 21/92).

Articolo 50 - Turni ed orari del servizio di taxi.

1. L'Amministrazione Comunale, con apposita ordinanza del Responsabile del Servizio, sentito il parere obbligatorio non vincolante delle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative, stabilisce il numero delle autovetture presenti in ogni posteggio e l'orario di stazionamento.

2. La Categoria provvederà autonomamente, mediante apposita organizzazione per turni e stazionamento, al rispetto di quanto previsto nell'ordinanza al comma precedente, garantendo l'accesso al servizio di tutti i titolari di licenza.

3. In circostanze particolari e/o di emergenza determinate da eventi gravi e/o imprevedibili, l'organizzazione del lavoro potrà essere modificata autonomamente dandone tempestiva comunicazione all'Ufficio competente della variazione e delle sue motivazioni.

4. I taxisti sono tenuti ad osservare scrupolosamente i turni e gli orari di servizio loro assegnati. E' obbligatorio il riposo tra il termine di un turno e l'inizio del successivo, per un periodo che non può comunque essere inferiore a sei ore. Per motivi di salute o gravi situazioni familiari possono essere concessi turni speciali, dietro richiesta comprovata da apposita certificazione.

5. Gli organismi economici (cooperative, consorzi, etc.) possono definire diverse modalità dell'effettuazione del servizio in caso di emergenza dovuta a neve, calamità naturali, eventi gravi e imprevedibili. Le condizioni e modalità di attivazione del servizio di emergenza sono oggetto di apposito accordo e possono consistere in particolare in:

a) prolungamento dell'orario;

b) soppressione del turno di riposo o entrambe le disposizioni.

6. La scelta fra le diverse modalità di cui al comma 4 deve essere concertata fra gli organismi economici, vale per tutti i taxisti ed è facoltativa. Qualora l'emergenza possa essere affrontata dall'ufficio comunale competente spetterà a quest'ultimo la scelta del tipo di emergenza da attivare.

Articolo 51 – Turnazioni integrative servizio taxi.

1. L'Amministrazione Comunale, con apposita ordinanza del Responsabile del Servizio, sentito il parere obbligatorio non vincolante delle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative, può prevedere annualmente turnazioni integrative in aggiunta a quelle ordinarie, determinando anche le modalità di controllo sistematico circa l'effettivo svolgimento del servizio in collaborazione con il competente comando di Polizia Municipale.

2. Le turnazioni integrative possono essere effettuate, in deroga all'art. 16 della L.R. n. 22/1996, avvalendosi di sostituti o collaboratori familiari o dipendenti di Cooperative e Consorzi in possesso dei requisiti di cui all'art. 10 della stessa legge regionale.

3. Le turnazioni possono essere modificate o integrate in caso di accertata emergenza, quali ad esempio maltempo, fiere, manifestazioni, scioperi, mancanza o carenza di servizi di trasporto pubblico locale, etc.

4. Tale strumento va comunque utilizzato non per iniziativa del singolo titolare bensì dai soggetti previsti dalla L.R. n. 22/1996, art. 14, comma 1, lettere b) e c) (Cooperative e Consorzi), avvalendosi anche di proprio personale dipendente per l'effettuazione delle turnazioni in nome e per conto dei soci.

5. I soggetti predetti ne danno notizia successivamente al Comune interessato.

Articolo 52 - Tariffe

1. Le tariffe del servizio taxi, a base multipla per il servizio urbano nell'ambito dell'intero territorio comunale e a base chilometrica per il servizio extraurbano, nonché i relativi supplementi, vengono stabilite con delibera del Comune di Cavallino-Treporti, previo parere della Commissione Comunale Consultiva, in relazione ai costi di esercizio. I costi di esercizio fanno riferimento a quelli indicati nell'art. 2425 e 2425/bis del Codice Civile.

2. Le tariffe per i supplementi, per i servizi diurni e notturni, per i servizi festivi, per i servizi notturni festivi, da e per l'aeroporto, per trasporto bagagli, scii ed animali di proprietà di passeggeri e per uso servizio mediante radiotaxi, verranno proposti al Comune di Cavallino-Treporti dalla Commissione di cui sopra. E' fatto d'obbligo al conducente di trasportare gratuitamente cani da guida per i ciechi.

3. Le tariffe taxi saranno sottoposte a revisione annuale e comunque potranno subire una modifica in misura non inferiore al tasso di inflazione stabilito dall'indice ISTAT nazionale.

4. I rappresentanti delle Associazioni di Categoria presenti nella Commissione Comunale Consultiva, possono, in sede di materia tariffaria e in accordo con la categoria rappresentata, delegare altra persona a svolgerne funzioni.

5. Le tariffe del servizio di noleggio con autovettura con conducente sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti minimo e massimo stabiliti dal Comune, previo parere della Commissione Comunale Consultiva, in base ai criteri determinati dal Ministero dei Trasporti con D.M. 20.04.93.

6. Le tariffe e le varie condizioni di trasporto, deliberate dall'autorità competente devono essere esposte in modo ben visibile e leggibile all'interno della vettura, anche nelle lingue straniere indicate nel provvedimento di approvazione delle tariffe stesse.

Articolo 53 - Servizi con caratteristiche particolari.

1. In particolari condizioni, per particolari esigenze o nei confronti di particolari categorie di utenza, possono essere effettuati servizi di taxi con caratteristiche particolari.

2. Le modalità di effettuazione di questi servizi e gli accordi che ad essi sottostanno tra i titolari di licenza taxi e l'Amministrazione Comunale o soggetti terzi interessati a detti servizi, dovranno assicurare gli elementi essenziali che caratterizzano il servizio, quali la garanzia dello stesso e lo svolgimento a tariffa.

3. I titolari di licenza o autorizzazione possono altresì attrezzarsi per accertare il pagamento dai clienti con carta di credito, bancomat e simili.

4. I titolari di licenza o autorizzazione possono, convenzionarsi con soggetti terzi, previo apposito provvedimento amministrativo (ad esempio Comuni per il servizio di trasporto scolastico, aziende esercenti trasporto pubblico di linea, operatori economici, loro categorie, associazioni, etc.) per ripartire il costo del servizio offerto tra detti soggetti e i clienti. La convenzione definisce l'entità del riparto e le modalità di riscossione delle quote. Il costo del servizio taxi resta in ogni caso definito dal tassametro e dagli accordi tra le parti.

5. È previsto in via sperimentale l'attribuzione, prevalentemente a favore

di soggetti di cui all'art.7, comma 1, lett.b) e c), della legge n.21/92, della possibilità di utilizzare veicoli sostitutivi ed aggiuntivi per l'espletamento di servizi diretti a specifiche categorie di utenti (es. utenti diversamente abili, anziani, gruppi organizzati, ecc). Potranno esser utilizzati veicoli sostitutivi ed aggiuntivi (taxi di scorta e di servizio) che possono esser condotti dai titolari, dai sostituti alla guida, da collaboratori familiari o da dipendenti assunti con rapporti contrattuali temporanei. In tal caso, l'attività dei sostituti alla guida deve svolgersi secondo le modalità previste all'art.51.

6. I veicoli utilizzati devono essere muniti delle necessarie apparecchiature ed attrezzature per il trasporto di persone diversamente abili e dovranno essere provvisti di alimentazione eco-compatibile, sistema di controllo satellitare e sistemi di pagamento elettronico, nonché collegati al numero unico regionale radiotaxi di cui all'art.48-bis.

7. Il parco auto di "taxi di scorta" dovrà essere almeno pari al 5% delle autovetture per ogni cooperativa o Consorzio (in relazione al numero di soci e di contingente di licenze) ed è raggiungibile anche in modo graduale nell'arco di un triennio e potrà essere utilizzato anche da altre cooperative o consorzi al fine di ottimizzare costi ed investimenti attraverso economie di scala.

8. È opportuno che qualsivoglia servizio destinato a particolari categorie di utenti sia esercitato con autovetture immatricolate come taxi di scorta e di servizio.

Articolo 54 - Taxi collettivo

1. Il Comune, sentita la Commissione Comunale Consultiva, individua appositi spazi e le infrastrutture logistiche, situati nei punti cospicui di interscambio tra le varie modalità di trasporto presenti nel territorio.

2. In tale struttura è consentita nei modi più opportuni una canalizzazione collettiva dei potenziali utenti, che intendano usufruire del servizio taxi a tariffa determinata e a frequenza stabilita;

3. Tale facoltà e l'uso degli spazi assegnati, è consentita anche agli organismi associativi nei quali i titolari di licenza taxi sono associati.

4. La Giunta Comunale determina, sentito il parere della Commissione Comunale Consultiva, su richiesta degli organismi associativi, le tariffe e le condizioni di trasporto del servizio offerto.

5. Il servizio taxi collettivo viene offerto al pubblico in modo indifferenziato su percorsi urbani ed extraurbano, per soddisfare le esigenze di più clienti singoli o in gruppi, anche con origini e destinazioni distinte.

6. Il servizio può essere attivato in aree o su percorsi determinati e in occasioni particolari definite dal Comune.

7. La prestazione del servizio taxi collettivo è obbligatoria in ambito comunale.

8. La tariffa è determinata dal Comune previo parere della commissione consultiva.

9. L'Amministrazione comunale insieme alle Cooperative ed ai Consorzi, può individuare tariffe preventivamente stabilite sui percorsi più usuali per gli utenti, che collegano il comune ad aeroporti, stazione ferroviaria e luoghi maggiormente frequentati.

Articolo 55 - Riparto spese collettive taxi di categoria.

Tutti i titolari di licenza taxi devono concorrere in misura paritaria agli oneri derivanti dall'occupazione del suolo pubblico necessario all'espletamento del servizio, secondo la regolamentazione comunale vigente.

Articolo 56 - Vigilanza.

La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento compete al Comune, alla Provincia e alla Regione, nell'ambito delle rispettive competenze.

TITOLO VII - SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA

Articolo 57 - Sospensione e revoca

L'autorizzazione e la licenza possono essere temporaneamente sospese o revocate se il titolare:

- a) non adempie agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione;
- b) non ottempera alle direttive e prescrizioni emanate dagli Enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea;
- c) contravviene alle disposizioni di legge e regolamenti in materia;
- d) sostituisce abusivamente altri nel servizio;
- e) non inizia il servizio entro il termine stabilito dall'autorizzazione;
- f) interrompe il servizio senza giustificato motivo;
- g) non applica le tariffe in vigore;
- h) contravviene all'obbligatorietà della prestazione del servizio taxi.

2. Verificatosi uno dei casi di cui al comma precedente, il Comune notifica all'interessato, entro il termine di novanta giorni dalla data della violazione, il verbale di accertamento della violazione stessa fissando il termine di trenta giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

3. Il Comune, qualora ritenga fondato l'accertamento, fissa le sanzioni da comminare all'autore della violazione.

4. La sospensione dell'autorizzazione o della licenza è irrogata per un minimo di sette giorni e un massimo di sei mesi; la revoca è disposta in caso di infrazione grave o di recidiva reiterata.

5. È facoltà del Comune sospendere l'autorizzazione e la licenza durante il corso del procedimento penale per gli specifici reati previsti all'articolo 8 del presente regolamento.

6. Nel periodo di sospensione l'autorizzazione e la licenza deve essere riconsegnata all'ufficio comunale competente, che dispone la relativa rilevazione chilometrica da effettuarsi sia all'inizio che alla fine del periodo di sospensione.

7. Il responsabile del servizio segnala al competente Ufficio provinciale M.C.T.C., e per conoscenza alla Provincia, l'avvenuta sospensione o revoca dell'autorizzazione.

8. Contro il provvedimento di sospensione o di revoca dell'autorizzazione l'interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla notifica, al Presidente della

Giunta Provinciale, il quale decide nei successivi novanta giorni, decorsi i quali il ricorso si intende respinto.

9. Il soggetto che sia incorso nella revoca non può ottenere una nuova autorizzazione se non sia trascorso un periodo di due anni dalla data del provvedimento di revoca.

Articolo 58 - Decadenza della licenza o dell'autorizzazione

1. La dichiarazione di fallimento ovvero la messa in liquidazione nei casi previsti dalla legge comportano la decadenza di diritto dei relativi provvedimenti di autorizzazione o licenza.

2. Il Responsabile del Servizio, sentita la Commissione di cui all'art. 12, 13 e 14, dispone la decadenza della licenza o dell'autorizzazione nei seguenti casi:

a) esplicita dichiarazione scritta di rinuncia da parte del titolare;

b) morte del titolare, quando gli eredi a ciò legittimati non abbiano iniziato il servizio, o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini di cui all'art. 24 del presente regolamento;

c) alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro novanta giorni;

d) mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a sessanta giorni nell'arco di un anno;

e) quando il titolare venga a perdere uno dei requisiti di cui agli artt. 8 - 9 - 10 del presente regolamento e non venga richiesto al Comune il trasferimento del titolo nei termini indicati dall'art. 25 di questo regolamento.

3. La dichiarazione di fallimento ovvero la messa in liquidazione nei casi previsti dalla legge comportano la decadenza di diritto dei relativi provvedimenti di licenza e autorizzazione.

4. La decadenza viene comunicata al competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. e alla Provincia per l'adozione dei rispettivi provvedimenti relativi alla carta di circolazione e all'iscrizione al ruolo dei conducenti.

Articolo 59 - Conseguenze della sospensione, della revoca, della rinuncia o della decadenza

1. In tutti i casi di sospensione, revoca, rinuncia o decadenza della autorizzazione nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o ai suoi aventi causa, come nessun rimborso spetta per tasse e tributi già corrisposti.

TITOLO XII - RECLAMI

Articolo 60 - Reclami

1. I clienti possono segnalare eventuali reclami circa il servizio prestato attraverso le autorità preposte, consegnandolo al Comune mediante deposito presso l'ufficio protocollo.

2. Il Responsabile del Servizio, entro trenta giorni dalla ricezione, valutato il reclamo ed esperita ogni attività istruttoria ritenuta necessaria nei modi e nei termini di cui all'art. 58 del presente regolamento, provvede, se del caso, all'applicazione delle sanzioni previste, dandone comunque comunicazione scritta al reclamante.

3. Un estratto delle norme di cui al presente articolo deve essere riprodotto nella tabella delle tariffe e essere esposto a bordo dell'autovettura e presso la sede o rimessa del vettore.

TITOLO VIII - ILLECITI E SANZIONI

Articolo 61 – Sanzioni

1. Tutte le violazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel codice della strada, nel codice penale o in altre leggi speciali sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie ai sensi della legge regionale vigente.

Articolo 62- Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato ai sensi delle vigenti leggi e delle disposizioni di cui agli articoli 85 e 86 del D.Lgs n. 285/92, è stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da 51,00 euro a 206,00 euro nel caso di inottemperanza agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione al servizio di noleggio con conducente, ovvero alle norme di cui alla legge regionale n. 22/1996.

TITOLO IX - NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 63 - Norma finale

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e di regolamento applicabili alla materia.

Articolo 64 - Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti o ordinanze comunali che siano in contrasto o incompatibili con quelle comprese nel presente regolamento.

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto e normativa di riferimento	pag. 2
Art. 2 Definizione dei servizi	pag. 2
Art. 3 Determinazione del contingente	pag. 2
Art. 4 Licenze temporanee e stagionali	pag. 3
Art. 4bis Concorsi straordinari per il rilascio di nuove licenze di taxi	pag. 4

TITOLO II - CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Art. 5 Titoli per l'esercizio dei servizi	pag. 4
Art. 6 Cumulo dei titoli	pag. 4
Art. 7 Forme giuridiche di esercizio del servizio	pag. 4
Art. 8 Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni	pag. 6
Art. 9 Idoneità morale	pag. 6
Art. 10 Idoneità professionale	pag. 7
Art. 11 Idoneità finanziaria	pag. 7

TITOLO III - COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

Art. 12 Commissione Consultiva Comunale - funzioni	pag. 8
Art. 13 Commissione Consultiva Comunale - comp. e nomina	pag. 8
Art. 14 Commissione Consultiva Comunale - funzionamento	pag. 8
Art. 14 bis Istituzione del Comitato Regionale di monitoraggio del servizio taxi	Pag. 9

TITOLO IV - RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Art. 15 Previsioni generali	pag. 9
Art. 16 Commissione di Concorso	pag. 10
Art. 17 Bando di concorso	pag. 10
Art. 18 Titoli valutabili o di preferenza	pag. 11
Art. 19 Materie d'esame	pag. 11
Art. 20 Validità delle graduatorie	pag. 11
Art. 21 Presentazione delle domande	pag. 12
Art. 22 Assegnazione e rilascio delle licenze o autorizzazioni	pag. 12
Art. 23 Durata e validità delle autorizzazioni	pag. 13
Art. 24 Inizio del servizio	pag. 13
Art. 25 Trasferibilità per atto tra vivi	pag. 13
Art. 26 Trasferibilità per causa di morte del titolare	pag. 14
Art. 27 Sostituzione alla guida del taxi o dell'autov. da noleggio	pag. 15
Art. 28 Collaboratore familiare di titolare di autorizzazione	pag. 16

TITOLO V - ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Art. 29 Obblighi dei titolari e dei conducenti	pag. 17
Art. 30 Obblighi specifici per l'esercente il servizio taxi	pag. 18
Art. 31 Obblighi specifici per l'esercente il servizio di noleggio	pag. 19
Art. 32 Diritti dei conducenti	pag. 19
Art. 33 Divieti per i conducenti	pag. 19
Art. 34 Divieti specifici per l'esercente il servizio taxi	pag. 20
Art. 35 Divieti specifici per l'esercente il servizio di ncc	pag. 20
Art. 36 Stazionamento delle autovetture	pag. 20
Art. 37 Trasporto con mezzi "speciali"- autoriz. In deroga	pag. 21
Art. 38 Ferie, assenze, aspettativa	pag. 21
Art. 39 Qualità del servizio	pag. 22

TITOLO VI - CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRU-

MENTAZIONI DELLE AUTOVETTURE DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Art. 40 Caratteristiche, contrassegni identificativi e strumentazioni delle autovetture	pag. 22
Art. 41 Caratteristiche specifiche autovetture adibite servizio di taxi	pag. 23
Art. 42 Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite a ncc	pag. 23
Art. 43 Tassametro per il servizio di taxi	pag. 23
Art. 44 Controlli sui veicoli	pag. 24
Art. 45 Sostituzione dell'autoveicolo	pag. 25
Art. 46 Avaria dell'autovettura	pag. 25
Art. 47 Autovettura di scorta tecnica e di servizi vari	pag. 25
Art. 48 Radiotaxi	pag. 26
Art. 48bis Numero unico regionale radiotaxi	pag. 26

TITOLO VII - MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 49 Posteggi di stazionamento taxi	pag. 26
Art. 50 Turni ed orari del servizio di taxi	pag. 27
Art. 51 Turni ed orari del servizio di taxi	pag. 27
Art. 52 Tariffe	pag. 28
Art. 53 Servizi con caratteristiche particolari	pag. 28
Art. 54 Taxi collettivo	pag. 29
Art. 55 Riparto spese collettive taxi di categoria	pag. 30
Art. 56 Vigilanza	pag. 30

TITOLO VIII-SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA

Art. 57 Sospensione, revoca	pag. 30
Art. 58 Decadenza della licenza o dell'autorizzazione	pag. 31
Art. 59 Conseguenze sospensione, revoca, rinuncia decadenza	pag. 31

TITOLO IX – RECLAMI


Art. 60 Reclami	pag. 32
-----------------	---------

TITOLO X ILLECITI E SANZIONI

Art. 61 Sanzioni	pag. 32
Art. 62 Sanzioni amministrative pecuniarie	pag. 32

TITOLO XI – NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 63 Norma finale	pag. 32
Art. 64 Norma transitoria	pag. 32



continua con l'allegato A